

**DELIBERAZIONE 19 SETTEMBRE 2013**  
**399/2013/R/EEL**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN RELAZIONE ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI**  
**SALVAGUARDIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIOMONTE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 19 settembre 2013

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2008, ARG/elt 143/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con la deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 57/2013/R/COM (di seguito: deliberazione 57/2013/R/COM);

- la comunicazione di A.E.M. Comune di Chiomonte del 22 giugno 2013, prot. Autorità 22813 del 24 giugno 2013 (di seguito: comunicazione 24 giugno 2013);
- la comunicazione di A.E.M. Comune di Chiomonte del 4 settembre 2013, prot. Autorità 28956 nella medesima data (di seguito: comunicazione 4 settembre 2013);
- la comunicazione dell'Autorità 17 settembre 2009, prot. Autorità 30108;
- la comunicazione di A.E.M. Comune di Chiomonte del 18 settembre 2013, prot. Autorità 30231 nella medesima data (di seguito: comunicazione 18 settembre 2013).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 42, del decreto legislativo 93/11, l'Autorità provvede affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale e contribuisce a garantire la tutela dei consumatori;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 79/99, le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;
- il decreto-legge 73/07 ha:
  - istituito il servizio di salvaguardia a favore dei clienti finali che si trovano senza un venditore sul mercato libero e che non hanno i requisiti per essere ammessi al servizio di maggior tutela, previsto dal medesimo decreto;
  - stabilito che il servizio di salvaguardia sia aggiudicato attraverso procedure concorsuali differenziate in aree territoriali;
- il decreto 23 novembre 2007 stabilisce, tra l'altro, che nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un esercente il servizio di salvaguardia in un'area territoriale ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio stesso da parte dei soggetti aggiudicatari, il servizio per i punti di prelievo dell'area territoriale è svolto transitoriamente, sino allo svolgimento delle successive procedure, dagli esercenti il servizio di maggior tutela, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità;
- la deliberazione ARG/elt 143/08 ha introdotto le modalità di erogazione transitoria del servizio di salvaguardia nei casi di mancato assolvimento del servizio per risoluzione del contratto di trasporto da parte di una o più imprese distributrici;
- in particolare la citata deliberazione ha tra l'altro:
  - previsto che i punti di prelievo aventi diritto al servizio di salvaguardia, che saranno transitoriamente forniti dall'esercente la maggior tutela, siano inseriti in un contratto per il servizio di dispacciamento nella titolarità della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente unico), separato e distinto da quello relativo all'approvvigionamento del servizio di maggior tutela;
  - rimandato a successivo provvedimento, non ancora adottato, la definizione dei corrispettivi che l'esercente la maggior tutela applica ai clienti finali precedentemente forniti in salvaguardia, le modalità e i tempi di fatturazione dell'energia elettrica a tali clienti, nonché le modalità di comunicazione al cliente finale delle informazioni relative alla fornitura del servizio;
- a seguito delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per il periodo 2011-2013, la società Exergia S.p.A. (di seguito: Exergia) è risultata

assegnataria del medesimo nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

- con comunicazione 24 giugno 2013 A.E.M. Comune di Chiomonte ha comunicato a Exergia l'intenzione di risolvere, a decorrere dall'1 luglio 2013, il contratto di trasporto, prospettando, altresì, l'attivazione, per i clienti all'epoca serviti da Exergia (nell'ambito territoriale del Comune di Chiomonte), del servizio di maggior tutela, in quanto si sarebbe trattato di utenze in bassa tensione;
- con comunicazione 4 settembre 2013, A.E.M. Comune di Chiomonte ha evidenziato all'Autorità l'esigenza di attivare la fornitura di un nuovo punto di prelievo nell'ambito del servizio di salvaguardia, chiedendo chiarimenti in merito alle condizioni, anche economiche, applicabili;
- in seguito agli approfondimenti condotti dagli Uffici dell'Autorità, conseguenti alla comunicazione 4 settembre 2013, è emerso che il contratto di trasporto tra Exergia e A.E.M. Comune di Chiomonte, risolto da quest'ultimo, aveva a oggetto un solo cliente finale, il quale, sebbene utenza in bassa tensione, risultava servito da Exergia nell'ambito del servizio di salvaguardia; pertanto, tale cliente ricade nell'ambito di applicazione della deliberazione ARG/elt 143/08;
- peraltro, l'effettiva applicazione di quest'ultimo provvedimento comporta l'esigenza di regolare le condizioni economiche del servizio che sarà transitoriamente erogato dal suddetto esercente la maggior tutela;
- inoltre, si pone anche l'esigenza di integrare la disciplina con disposizioni che consentano la tempestiva erogazione del servizio con riferimento al nuovo punto di prelievo in media tensione; al riguardo, infatti, l'attuale regolazione prevede tempistiche e adempimenti per l'individuazione del nuovo punto di dispacciamento non coerenti con l'esigenza di una tempestiva attivazione del servizio con decorrenza dall'1 ottobre 2013.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti rispetto alla segnalazione di A.E.M. Comune di Chiomonte rendano necessario e urgente assicurare l'effettiva e immediata erogazione del servizio di salvaguardia nell'ambito della relativa rete di distribuzione da parte dell'esercente la maggior tutela competente; e che a tal fine sia necessario completare la regolazione adottata con la deliberazione ARG/elt 143/08, con riferimento alle condizioni economiche applicabili e alle modalità di attivazione delle nuove forniture;
- le predette esigenze di urgenza non siano compatibili con i tempi e gli adempimenti, previsti dalla deliberazione GOP 46/09, volti a garantire la partecipazione dei soggetti interessati; e che pertanto sussistano i presupposti per procedere in assenza di una consultazione ai sensi del comma 4.4 della citata deliberazione;
- peraltro, al fine di contemperare gli interessi di urgenza e quelli partecipativi, sia opportuno limitare l'ambito applicativo del presente provvedimento alla sola rete di distribuzione situata nel Comune di Chiomonte, e fino all'individuazione del prossimo esercente la salvaguardia su tale territorio.

## **RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- sia opportuno adottare disposizioni che, anche in deroga all'attuale disciplina in materia di *switching* e di quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 143/08, assicurino, nella rete di distribuzione gestita da A.E.M. Comune di Chiomonte, l'erogazione del servizio di salvaguardia da parte dell'esercente la maggior tutela sensi del decreto 23 novembre 2007;
- sia altresì opportuno, al fine di assicurare parità di trattamento ai clienti finali che dovrebbero essere serviti in salvaguardia, prevedere che l'esercente la maggior tutela di cui al precedente punto applichi, ai propri clienti in salvaguardia, un corrispettivo pari al prezzo di approvvigionamento dell'energia elettrica previsto dal decreto 23 novembre 2007, risultante dalla somma del valore del PUN e del parametro  $\Omega$  praticato da Exergia nel relativo ambito territoriale;
- peraltro, il corrispettivo determinato ai sensi del precedente punto potrebbe non essere sufficiente a coprire il rischio credito connesso all'erogazione del servizio da parte dell'esercente la maggior tutela; e che pertanto, al fine di minimizzare gli eventuali oneri per il sistema, sia opportuno prevedere che in caso di attivazione del servizio di salvaguardia transitorio possa essere richiesta una adeguata garanzia per un importo anche maggiore del limite attualmente previsto dal TIV, nonché prevedere che le nuove attivazioni del servizio possano essere subordinate al preventivo rilascio, da parte del cliente finale, della garanzia medesima

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1***

#### ***Definizioni e ambito di applicazione***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- **Acquirente unico** è la società Acquirente unico S.p.A.;
  - **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  - **comunicazione 18 settembre 2013**: è la comunicazione del Comune di Chiomonte del 18 settembre 2013, prot. Autorità 30231 nella medesima data;
  - **esercente la salvaguardia transitorio** è A.E.M. Comune di Chiomonte in quanto esercente la maggior tutela che transitoriamente fornisce i clienti in salvaguardia a seguito della risoluzione del contratto di trasporto tra l'impresa distributrice e la società Exergia S.p.a. fino al nuovo svolgimento delle procedure concorsuali ai sensi del decreto 23 novembre 2007;
  - **Gestore dei mercati energetici** è la società Gestore dei mercati energetici S.p.A.;
  - **impresa distributrice** è A.E.M. Comune di Chiomonte che opera in qualità di gestore della rete di distribuzione;
  - **punto di prelievo in bassa tensione**: è il punto di prelievo in bassa tensione di cui alla comunicazione 18 settembre 2013 avente diritto al servizio di salvaguardia;

- **servizio di salvaguardia transitorio** è il servizio erogato dall'esercente la salvaguardia transitorio ai sensi del presente provvedimento;
- **Terna** è la società Terna S.p.A..

--\*--

- **decreto 23 novembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
- **deliberazione 111/06** è la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;
- **deliberazione ARG/elt 143/08** è la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2008, ARG/elt 143/08;
- **deliberazione 57/2013/R/COM** è la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 57/2013/R/COM;
- **deliberazione 308/2013/R/COM** è la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2013, 308/2013/R/COM;
- **TIS (Testo integrato settlement)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), come successivamente integrato e modificato, approvato con la deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- **TIV (Testo integrato vendita)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL.

- 1.2 Il presente provvedimento si applica limitatamente alla rete di distribuzione di A.E.M. Comune di Chiomonte fino al nuovo svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione dell'esercente il servizio di salvaguardia ai sensi del decreto 23 novembre 2007.

## **Articolo 2**

### *Attivazione del servizio di salvaguardia transitorio*

- 2.1 L'impresa distributrice, in relazione al punto di prelievo in bassa tensione, procede ad attivare, a partire dall'1 ottobre 2013, il servizio di salvaguardia transitorio. A tal fine il punto di prelievo in bassa tensione è inserito nel contratto di dispacciamento di cui al comma 3.3, della deliberazione ARG/elt 143/08, nella titolarità di Acquirente unico, stipulato con riferimento ai punti di prelievo serviti in salvaguardia.
- 2.2 In relazione al servizio di salvaguardia transitorio:
- a) ai sensi del precedente comma 2.1, l'Acquirente unico assume la qualifica di utente del dispacciamento;
  - b) l'esercente la salvaguardia transitorio è titolare del contratto di trasporto e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione.
- 2.3 Al fine di permettere l'operatività del punto di dispacciamento connesso al contratto di cui al precedente comma 2.1 nei tempi previsti, l'impresa distributrice:

- a) si adopera al fine di consentire il rispetto dell'obbligo di comunicazione nei confronti di Terna previsto ai sensi del comma 4.6, della deliberazione 111/06;
  - b) provvede alle comunicazioni di cui all'articolo 3, della deliberazione 57/2013/R/COM nei tempi previsti dal medesimo articolo e comunque non oltre i termini di cui al comma 2.2, della deliberazione 308/2013/R/COM.
- 2.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TIS, l'Acquirente unico in relazione al punto di dispacciamento di cui al comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 143/08 è equiparato agli altri utenti del dispacciamento.
- 2.5 Il servizio di salvaguardia transitorio, disciplinato ai sensi del presente provvedimento, è altresì erogato ai clienti titolari di punti di prelievo nel territorio dell'impresa distributrice che, avendo le caratteristiche per il servizio di salvaguardia, si trovano senza un venditore in un momento successivo.

### **Articolo 3**

#### *Erogazione del servizio di salvaguardia da parte dell'esercente la salvaguardia transitorio*

- 3.1 Ai fini dell'erogazione del servizio di salvaguardia transitorio, l'esercente la salvaguardia transitorio:
- a) applica le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 e di cui ai commi 11 e 12, dell'articolo 29, del TIV;
  - b) ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 29.11, del TIV, assume un valore del parametro  $\Omega$  pari al valore praticato dall'esercente la salvaguardia nell'area territoriale in cui la fornitura ha luogo.
- 3.2 Entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'inizio dell'erogazione del servizio di salvaguardia transitorio, l'esercente la salvaguardia transitorio comunica a ciascun cliente finale servito:
- a) che la fornitura avviene nell'ambito del servizio di salvaguardia transitorio di cui al decreto 23 novembre 2007;
  - b) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia transitorio e le modalità di aggiornamento;
  - c) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia transitorio cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 3.3 In relazione alla possibilità, da parte dell'esercente la salvaguardia transitorio, di richiedere al cliente la prestazione di apposita garanzia finanziaria, in luogo di quanto previsto dall'articolo 29, comma 10, del TIV è facoltà dell'esercente la salvaguardia transitorio quella di:
- a) determinare l'importo della garanzia finanziaria con riferimento alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per periodi di tempo superiori al periodo di fatturazione e fino ad un livello massimo di tre periodi di fatturazione;
  - b) richiedere, in tutti i casi di attivazione del servizio di salvaguardia transitorio relativo a un punto di prelievo nuovo o precedentemente

disattivato, che la prestazione della garanzia finanziaria avvenga al momento della stipula del contratto di fornitura.

- 3.4 All'esercente la salvaguardia transitorio si applicano, ove compatibili con il presente provvedimento, le disposizioni dell'Autorità relative agli esercenti la salvaguardia.
- 3.5 L'esercente la salvaguardia transitorio è tenuto a mantenere separata contabilizzazione dell'energia elettrica fornita nell'ambito del servizio di salvaguardia transitorio e dei relativi costi e ricavi.

#### **Articolo 4**

##### *Approvvigionamento e cessione dell'energia elettrica all'esercente la salvaguardia transitorio*

- 4.1 Le condizioni di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico all'esercente la salvaguardia transitorio sono regolate secondo quanto stabilito dal presente articolo, nonché nel contratto tipo approvato dall'Autorità, ai sensi del comma 6.2.
- 4.2 L'esercente la salvaguardia transitorio, per le quantità di energia elettrica prelevate nell'ambito del servizio di salvaguardia transitorio, è tenuto al pagamento del prezzo di cessione, di cui al comma 4.4.
- 4.3 L'energia elettrica prelevata nell'ambito del servizio di salvaguardia transitorio è pari, in ciascuna ora, alla somma de:
- a) l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo del servizio di salvaguardia transitorio serviti dal medesimo esercente e trattati su base oraria, aumentata per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
  - b) la quota del prelievo residuo d'area relativa ai punti di prelievo del servizio di salvaguardia transitorio non trattati su base oraria;
  - c) l'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, profilata in via convenzionale ai sensi dell'articolo 13, del TIS.
- 4.4 Il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico all'esercente la salvaguardia transitorio, espresso in centesimi di euro/kWh, è pari, in ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3 di un mese, alla somma di due componenti:
- a) la media, ponderata per le rispettive quantità orarie di energia elettrica, dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata dall'insieme dei punti di prelievo compresi nel servizio di salvaguardia transitorio nel mercato a pronti dell'energia elettrica;
  - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per i clienti del servizio di salvaguardia transitorio nelle ore comprese in detta fascia oraria.

## **Articolo 5**

### *Obblighi informativi in capo all'Acquirente unico*

- 5.1 L'Acquirente unico comunica all'Autorità, entro il termine del mese successivo a quello di competenza:
- a) il prezzo di cessione di cui al comma 4.4, relativo al mese di competenza;
  - b) la quantità di energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima e nel mercato infragiornaliero in ciascun mese di competenza ed in ciascuna zona;
  - c) il prezzo medio pagato al Gestore dei mercati energetici per gli acquisti di cui alla lettera b) nel mese di competenza;
  - d) i costi sostenuti dall'Acquirente unico nel mese di competenza, distinti per ciascuna tipologia di costo, di cui al comma 4.4.

## **Articolo 6**

### *Disposizioni transitorie e finali*

- 6.1 Con successivo provvedimento l'Autorità determina:
- a) il livello dei costi da riconoscere in relazione all'attività di commercializzazione svolta dall'esercente la salvaguardia transitorio;
  - b) meccanismi di perequazione relativi alla copertura dei costi di approvvigionamento e di commercializzazione dell'energia elettrica sostenuti dall'esercente la salvaguardia transitorio;
  - c) meccanismi per il riconoscimento degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili.
- 6.2 L'Acquirente unico indica, nel contratto tipo di cessione, di cui al comma 4.1, le eventuali informazioni che l'esercente la salvaguardia transitorio è tenuto a mettere a disposizione del medesimo Acquirente unico ai fini dell'erogazione della fornitura.
- 6.3 L'esercente la salvaguardia transitorio provvede a trasmettere tempestivamente all'Acquirente unico le informazioni di cui al comma 6.2, nonché ogni altra informazione ritenuta utile per permettere l'approvvigionamento dell'energia elettrica del servizio di salvaguardia transitorio.
- 6.4 Entro i 10 giorni lavorativi successivi al presente provvedimento, l'Acquirente unico trasmette all'Autorità, per l'approvazione, la proposta di contratto tipo di cessione di cui al comma 4.1. In assenza di esplicita indicazione da parte dell'Autorità entro 30 giorni dal suo ricevimento, la proposta si intende approvata.
- 6.5 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Acquirente unico, a Terna, al Gestore dei mercati energetici e a A.E.M. Comune di Chiomonte.
- 6.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

19 settembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*